

COMUNE DI SANT'AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI	Numero 26	Data 28/08/2018	Prot.
--	--------------	--------------------	-------

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - AGGIORNAMENTO

L'anno : 2018
 Il giorno : 28
 del mese di : Agosto
 alle ore : 19.40

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
Sagrystani Pietro	Sindaco	SI
Gargiulo Giuseppe	Vice Sindaco	SI
Accardi Chiara	Assessore	SI
De Martino Maria	Assessore	SI
Massa Attilio	Assessore	SI

Totale presenti: 5 / Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 13 settembre 2017, con la quale venivano individuati i componenti del "Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello" e il perimetro di consolidamento;

Considerato che gli elenchi di cui al punto precedente vanno annualmente aggiornati per tenere conto sia delle variazioni annualmente intervenute nelle partecipazioni dell'Ente sia dei dati di bilancio dell'esercizio di riferimento per calcolare la soglia di rilevanza;

Viste le modifiche apportate al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) ed in particolare il punto in cui si stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione."*

Rilevato che:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione
 - 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di

gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Visto che il servizio finanziario dell'Ente ha eseguito ricognizione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica", al fine di determinare la collocazione degli stessi tra le categorie individuate dal D. L.vo 118/2011, con le seguenti risultanze:

- **organismi strumentali** di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) D. L.vo 118/2011 (per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica) – NON PRESENTI
- **enti strumentali controllati**, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 – NON PRESENTI

- **enti strumentali partecipati**, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2:
 - 1) Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella"
 - 2) Ente d'ambito sarnese vesuviano – ATO n. 3 Regione Campania
 - 3) Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3
 - 4) Ente idrico Campano
 - 5) Associazione ASMEL
 - 6) Consorzio ASMEZ
 - 7) ARIPS – Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello
 - 8) GAL - Gruppo di Azione Locale Terra protetta

- **società controllate dall'amministrazione pubblica**, - NON PRESENTI

- **società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo**, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione:
 - 1) Asmenet società consortile a r.l.
 - 2) Patto territoriale Penisola Sorrentina

Considerato che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento¹.

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2017 è la seguente:

Parametri	Comune di Sant'Agnello	%	Soglia
Totale attivo	42.007.141,18	10%	4.200.714,12
Patrimonio netto	37.040.423,69	10%	3.704.042,37
Ricavi caratteristici	7.301.149,63	10%	730.114,96

Ritenuto di escludere dal gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello i seguenti organismi, per i motivi sotto indicati:

- 1) Asmenet Campania società consortile a r.l. – misura partecipazione 0,72% - per la seguente motivazione: società partecipata a capitale pubblico – partecipazione irrilevante
- 2) Ente d'ambito Sarnese Vesuviano – ATO n. 3 Regione Campania – misura partecipazione 0,55% - per la seguente motivazione: Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante
- 3) Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3 – misura partecipazione 0,84% - per la seguente motivazione: Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante
- 4) Ente idrico Campano – misura partecipazione 0,00 – partecipazione irrilevante – non risulta nessun versamento al fondo di dotazione da parte di questo Ente
- 5) Associazione ASMEL – misura partecipazione 0,07% - per la seguente motivazione: Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante
- 6) Asmez consorzio con personalità giuridica – misura partecipazione 0,12% - per la seguente motivazione: Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante
- 7) Patto territoriale Penisola Sorrentina - misura partecipazione 9,57% azioni possedute 3.500 del valore nominale di € 1,00 - per la seguente motivazione: pur essendo società partecipata,

non è società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale.

Risultano infatti essere azionisti della S.P.A. anche soggetti privati, tra cui San Paolo IMI, Aziende turistiche associate Penisola Sorrentina, Unione Penisola Sorrentina Albergatori, Sindacato Italiano Balneari, API Napoli e provincia, Lega regionale delle cooperative e mutue Campania. Pertanto non può essere considerata tra gli Enti di cui al punto 5) dell'art. 11 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 118/2011.

8) GAL Terra Protetta – misura partecipazione 1,66% - quote possedute 8 del valore nominale di € 250,00 - per la seguente motivazione: pur essendo società partecipata, non è società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale.

Dato atto che per quanto riguarda la situazione del Consorzio di gestione dell'area marina protetta Punta Campanella, nella quale il Comune di Sant'Agnello possiede una quota di partecipazione pari al 10%, non risulta essere stato ancora approvato, ad oggi, il bilancio economico di esercizio per l'anno 2017.

Pertanto non sono stati trasmessi a questo Ente i dati necessari per la verifica preventiva sulla rilevanza/irrilevanza del bilancio stesso.

Per completezza si indicano i dati ricavati dal conto economico e dal conto del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 2016, ultimi dati disponibili ricavati dal sito internet del Consorzio.

Pur non essendoci omogeneità tra i dati esaminati, rapportando gli stessi ai dati 2017 del Comune di Sant'Agnello si rileva che per ciascuno dei tre parametri previsti per la verifica della rilevanza, vi è una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto ai parametri del Comune di Sant'Agnello.

Parametri	Soglia	Bilancio consorzio 31/12/2016	verifica
Totale attivo	4.200.714,12		inferiore
Patrimonio netto	3.704.042,37		inferiore
Ricavi caratteristici	730.114,96		inferiore

Ritenuto invece di dover includere, in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, l'Azienda speciale consortile A.R.I.P.S., in quanto la verifica eseguita nei confronti della stessa risulta essere la seguente:

Parametri	Soglia	Bilancio ARIPS 31/12/2017	verifica
Totale attivo	4.200.714,12	11.145.998	superiore
Patrimonio netto	3.704.042,37	10.082.744	superiore
Ricavi caratteristici	730.114,96	39.885	superiore

Ritenuto di dover includere l'A.R.I.P.S. nel perimetro di consolidamento, attenendosi a quanto stabilito nel parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che, con deliberazione n. 60/2014/PAR del 02/04/2014, ha affermato che il Comune deve includere nell'elenco delle società partecipate (elenco previsto nel paragrafo 3.1 del "Principio contabile concernente il bilancio consolidato", Allegato n. 4 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011) anche le società affidatarie di servizi pubblici locali già poste in liquidazione, pur se non erogano più il servizio, nonché a quanto previsto dal principio 17 par. 143 OIG (Organismo italiano di contabilità);

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI AGGIORNARE** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che all'esito dell'istruttoria risulta essere oggetto di consolidamento l'A.R.I.P.S. Azienda speciale consorziale dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta e Sant'Agnello;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione;
5. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il Responsabile della IV Unità organizzativa;
6. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

ELENCO A
COMUNE DI SANT'AGNELLO
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – GAP

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA - P CONTROLLATA - C	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	GAP SI/N O	CONSOLIDAM ENTO SI/NO	MOTIVAZIONI
Asmenet società consortile a r.l.	Società partecipata	P	0,72	SI	NO	società partecipata a capitale pubblico/privato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Ente d'ambito Sarnese Vesuviano – ATO n. 3 Regione Campania	Ente strumentale partecipato	P	0,55	SI	NO	Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3	Ente strumentale partecipato	P	0,84	SI	NO	Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Ente idrico Campano	Ente strumentale partecipato	P	0,00	SI	NO	Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Associazione ASMEL	Ente strumentale partecipato	P	0,07	SI	NO	Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Consorzio ASMEZ	Ente strumentale partecipato	P	0,12	SI	NO	Ente strumentale partecipato – partecipazione irrilevante in quanto inferiore all'1%
Patto territoriale Penisola Sorrentina	Società partecipata	P	9,57	SI	NO	la società non è a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
ARIPS in liquidazione – Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnesello	Ente strumentale partecipato	P	11,00	SI	SI	società affidataria di servizi pubblici locali già posta in liquidazione, che non eroga più il servizio ma che viene inclusa nel perimetro di consolidamento - Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti - deliberazione n. 60/2014/PAR del 02/04/2014
Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella"	Ente strumentale partecipato	P	10,00	SI	NO	Ente strumentale partecipato - irrilevanza per incidenza inferiore al 10% dei tre parametri previsti dalla normativa
GAL Terra Protetta	Società partecipata	P	1,66	SI	NO	la società non è a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale

ELENCO B
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA - P CONTROLLATA - C	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ARIPS in liquidazione– Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello	Ente strumentale partecipato	P	11,00	proporzionale



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 99**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'AGNELLO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - AGGIORNAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/08/2018

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Sagristani Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loredana Lattene

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loredana Lattene

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loredana Lattene

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LATTENE LOREDANA;1;149450063550039133201495751703219242550
SAGRISTANI PIETRO;2;167173523149611957952353638598015798978

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/09/2018.

Sant'Agnello, 20/09/2018.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela
